

DIRETTIVE

AL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'EMSA PER LA CESSIONE AI COMUNI O AD ALTRE AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI DI BENI IMMOBILI CONNESSI AD ATTIVITA' MINERARIE DISMESSE.

(art.8, commi 2 e 3. L.R. 4 dicembre 1998, n. 33)

1. ELENCO DEI BENI

1.1-Entro 45 giorni dalla notifica delle presenti direttive il Commissario Liquidatore dell'EMSA delibera, anche con più atti distinti, l'elenco degli immobili di proprietà delle controllate IGEA e RIMISA, nonché di quelli provenienti dall'ex PIOMBO ZINCIFERA SARDA per i quali non siano intervenuti atti di cessione provvisoria, connessi ad attività minerarie dismesse, destinabili alla cessione gratuita ai sensi dell'art. 8 comma 2 L.R. n.33/98 in conformità alle proposte formulate nel programma della gestione liquidatoria adottato con delibera commissariale n.35 del 13 maggio 1999.

Nell'elenco dovranno essere indicati, per ciascun immobile: soggetto titolare, Comune e località di ubicazione, tipologia di destinazione d'uso, dati catastali e destinazione urbanistica.

1.2-La delibera approvativa dell'elenco è sottoposta al nulla osta dell'Assessore Regionale dell'Industria a termini della L.R. n.14/1995 .

2. SOGGETTI DESTINATARI

I beni immobili di cui al precedente punto 1 possono essere assegnati gratuitamente in proprietà ai seguenti soggetti pubblici che ne facciano specifica richiesta finalizzata esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche, di servizi e di interventi di pubblica utilità

- comuni nei cui territori sono ubicati i beni richiesti;
- altre amministrazioni ed enti pubblici.

3. PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE

Nell'assegnazione dei beni, salvo che sussistano diritti di prelazione previsti dalla legge, è data priorità:

- a) alle iniziative presentate dai Comuni nel cui territorio sono ubicati i beni richiesti;
- b) alle iniziative incluse in strumenti di programmazione negoziata di cui all'art.2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ed, alla legge regionale n.14/1996 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) alle iniziative incluse in accordi di programma di cui all'art. 27 della L. n.142/1990 ed agli articoli 28 e 28 bis della L.R. n.45/1989 e loro modifiche e integrazioni.

4. PROCEDURE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

4.1-Entro tre mesi dall'intervenuta esecutività della delibera commissariale approvativa dell'elenco di cui al punto 1, i soggetti pubblici di cui al punto 2 presentano alla società proprietaria del bene e al Commissario Liquidatore dell'EMSA richiesta di cessione in proprietà, corredata di un piano di utilizzazione formalmente adottato relativo all'iniziativa per la quale il bene è richiesto, con l'indicazione dei tempi di realizzazione e della possibile copertura finanziaria per l'attuazione e la gestione dell'iniziativa stessa.

Il termine di cui sopra può essere prorogato dal Commissario Liquidatore dell'EMSA, su specifica motivata richiesta presentata dal soggetto pubblico interessato prima della scadenza ordinaria, per un periodo non superiore ad altri tre mesi.

4.2-Le richieste presentate anteriormente alla formazione dell'elenco di cui al punto 1 restano valide purchè in possesso dei requisiti stabiliti dalle presenti direttive. E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di integrare, modificare o rinnovare le richieste stesse entro il termine di cui sopra.

4.3-Il Commissario Liquidatore dell'EMSA, qualora ritenga che sussistono le condizioni stabilite dall'art.8, comma 2, della L.R. n.33/98, ivi compresa la salvaguardia dei diritti dei creditori delle società proprietarie dei cespiti, e dalle presenti direttive, delibera di promuovere la cessione dei beni da parte delle società controllate attraverso l'esercizio, ove occorra, dei diritti e dei poteri dell'azionista.

Nei confronti dei Comuni di cui al precedente punto 3 lettera a) la cessione può essere promossa dal Commissario Liquidatore, dopo l'avvenuta verifica della regolarità della richiesta accompagnata dal piano di utilizzazione, anche prima della scadenza dei termini di cui al precedente punto 4.1.

Le deliberazioni di che trattasi sono sempre sottoposte al nulla osta dell'Assessore Regionale dell'Industria a' termini della L.R. n.14/1995.

5.CLAUSOLA RISOLUTIVA

I contratti di cessione devono contenere una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto e la conseguente retrocessione dell'immobile alla società cedente (ovvero, nel caso di intervenuta cessazione di quest'ultima, la devoluzione al patrimonio regionale) qualora il soggetto pubblico cessionario non abbia provveduto, entro due anni dal trasferimento, alla redazione di un progetto esecutivo per l'attuazione del piano di utilizzazione presentato.

6. SPESE

Tutti gli oneri, fiscali, tributari, notarili, professionali e gli altri comunque inerenti alla stipula dell'atto di cessione sono a carico del soggetto richiedente.

7. PUBBLICITA'

Il Commissario Liquidatore dell'EMSA provvede ad assicurare, mediante adeguate forme di comunicazione, la tempestiva conoscenza, da parte dei soggetti interessati, dell'elenco di cui al punto 1 nonchè delle modalità e delle procedure di cessione dei beni immobili previste dalle presenti direttive.

8. FATTISPECIE NON PREVISTE

Per i casi non previsti dalle presenti direttive, il Commissario Liquidatore dell'EMSA, anche su richiesta della società controllata proprietaria del bene, promuove l'emanazione, da parte dell'Amministrazione Regionale, degli atti di indirizzo ritenuti necessari.